

SENTENZE DIRITTO DELL'INFORMAZIONE

SENT. N.59/1960: prima pronuncia della Corte costituzionale in tema di legittimità costituzionale del modello pubblicistico di esercizio dell'attività radiotelevisiva. Fu una pronuncia di grande rilievo in quanto destinata a segnare profondamente gli sviluppi successivi di questa vicenda fino alla metà degli anni 70.

Inoltre questa sentenza coglie quale ruolo la Corte intenda assumere in questa difficile opera di ridefinizione delle linee guida che disciplinano il mezzo radiotelevisivo.

Con questa sentenza la Corte sancisce:

- Che il mezzo radio tv non può essere paragonato ad altri mezzi di comunicazione in quanto non hanno simili limitazioni (BANDE DI FRQUENZA).
- Deve essere evitato il rischio del formarsi di situazioni di monopolio privato, contrarie al principio del pluralismo informativo.
- Il regime di monopolio pubblico deve considerarsi una soluzione consentita alla luce secondo gli artt. 21 e 43 (regime pubblicistico fondamentale in termini di formazione della pubblica opinione in chiave partecipativa)

SENTT. NN. 225 E 226 DEL 1974: con la prima sentenza la Corte disapprovò il divieto di ripetizione in Italia di programmi esteri, sulla base del presupposto (erroneo) che i ripetitori di stazioni trasmettenti estere non operassero su bande di frequenza assegnate all'Italia. Mentre la sentenza n.226 dichiarò incostituzionali le norme che riservavano allo Stato l'installazione e l'esercizio di impianti televisivi via cavo in ambito locale.

MONITI CORTE COSTITUZIONALE DISCIPLINA RADIOTELEVISIONE:

- Garanzia dell'imparzialità e completezza dell'informazione
- Rispetto delle tendenze culturali e politiche
- Coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle norme